



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Giurisdizione - Ricorso
contro decisione di giudici
speciali -

Pasquale D'ASCOLA	Primo Presidente	
Raffaele FRASCA	Presidente di Sezione	
Massimo FERRO	Presidente di Sezione	
Enzo VINCENTI	Presidente di Sezione	
Laura TRICOMI	Consigliere	RGN 15012/2025
Carla PONTERIO	Consigliere	Cron.
Fabrizio AMENDOLA	Consigliere	A.C. 24/02/2025
Antonio SCARPA	Consigliere	
Francesco FEDERICI	Consigliere rel.	

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 15012-2025, proposto da:

██████████ **s.r.l.**, p.i. ██████████ in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ██████████ e ██████████

Ricorrente

CONTRO

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, cf 06363391001, in
persona del Procuratore Generale -

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 9/2025 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Campania, depositata il 9.01.2025;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. Francesco Federici
nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello,
il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RGN 15012/2025



FATTI DI CAUSA

La Procura regionale della Corte dei conti, sul presupposto che il [REDACTED] aveva istituito l'imposta di sbarco -successivamente trasformata in contributo di sbarco-, disciplinata dall'art. 4, comma 3-bis, d.lgv. 14 marzo 2011, n. 23, la cui riscossione, affidata alle compagnie di navigazione operanti sulla tratta in qualità di responsabili della riscossione, doveva operarsi unitamente al pagamento del prezzo del biglietto, e constatato che queste non avevano mai presentato i conti giudiziali presso la sezione giurisdizionale della Campania nelle annualità tra il 2014 ed il 2023, richiese alla Sezione giurisdizionale l'accertamento dell'esistenza di una gestione pubblica implicante l'obbligo di presentazione del conto. Con decreto n. 53/2024 il giudice contabile, riconosciuta la natura di agente contabile delle compagnie di navigazione, accolse il ricorso assegnando termine di sessanta giorni per la resa del conto giudiziale ed ulteriore termine di sessanta giorni per il deposito del conto presso la segreteria.

La [REDACTED] r.l., che contestava la veste di agente contabile, impugnò il decreto dinanzi alla Sezione regionale. Con sentenza n. 9 del 2025 la Sezione giurisdizionale ha rigettato il ricorso in opposizione.

Il giudice contabile ha ritenuto che l'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art. 4, comma 2-bis del d.l. n. 16/2012, istitutivo dell'imposta di sbarco, ridisciplinato dall'art. 33, comma 1, l. n. 221/2015, e ridenominato "contributo di sbarco", non aveva modificato la natura di agente contabile attribuita alle compagnie di navigazione, affidatarie della riscossione del tributo. Ha pertanto affermato che la [REDACTED] non fosse esonerata dagli obblighi riconducibili alla sua funzione e in particolare dall'obbligo di presentazione del conto.

Avverso la pronuncia, la società ha proposto ricorso con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la Procura generale della Corte dei conti.

All'esito dell'adunanza camerale del 24 febbraio 2026 la causa è stata riservata e decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalla Procura generale della Corte dei conti per denunciare l'inammissibilità del ricorso.

1.1.- Questa ha innanzitutto eccepito il difetto di valida procura *ad litem*, perché con il messaggio di posta elettronica del ricorso introduttivo risulterebbe trasmesso un mandato associato al frontespizio di ricorso avverso la sentenza n. 2/2025, diversa per numero dalla 9/2025 qui impugnata.

L'eccezione non può essere accolta perché, a parte che nel messaggio di posta elettronica è allegato il ricorso avverso la sentenza n. 9/2025, gli ulteriori elementi inseriti nella procura depongono in senso univoco per la conciliazione della stessa con la sentenza impugnata, cioè la n. 9/2025, così che l'errore nella indicazione del numero di registro della sentenza della Corte regionale si risolve in una svista materiale, priva di rilevanza ai fini della validità del mandato.

1.2.- La controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., in particolare perché, nonostante l'impugnazione fosse indirizzata nei confronti di una sentenza pronunciabile in unico grado e inappellabile, ai sensi dell'art. 144, primo comma, codice della giustizia contabile, la parte indicata risulta la Procura Generale presso la Corte dei conti e non il Procuratore presso la Corte dei conti per la Regione Campania.

Anche questa eccezione risulta infondata.

A parte che il ricorso è stato notificato anche alla Procura regionale, la vocazione in giudizio della Corte dei conti nella persona del Procuratore generale presso la Sezione centrale d'appello non può costituire un elemento di inammissibilità del ricorso promosso dinanzi alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione avverso una sentenza di primo grado inappellabile del giudice contabile.



Ciò innanzitutto perché nella Procura Generale deve identificarsi l'ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Corte di cassazione.

Peraltro, questa Corte ha chiarito che la notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale, anziché alla Procura generale presso la Corte dei conti, è nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Sez. U, 30 settembre 2021, n. 26655). Dal principio affermato in ipotesi invertita e dunque astrattamente più grave, deve tanto più dedursi che, soprattutto in materie come il giudizio di conto, che si definisce in unico grado e non è pertanto appellabile, il ricorso per questioni di giurisdizione dinanzi alla Corte di legittimità può essere indirizzato e notificato alla Procura generale contabile, oltre che notificato alla Procura regionale, come avvenuto nel caso di specie.

In ogni caso la costituzione della Procura Generale con il controricorso sana ogni eventuale vizio, non potendo negarsi che l'ufficio pubblico abbia inteso difendersi a mezzo dell'organo centrale e di vertice di quella giurisdizione.

2.- Esaminando ora il merito della controversia, con il primo motivo la ricorrente denuncia la «Violazione degli artt. 111 Cost., comma 8 (ex art. 362 c.p.c.; art. 327 c.p.c.; art. 178 c.g.c. e art. 207 D.Lgs. n. 174/2016), in relazione all'art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. n. 23/2011, per difetto di giurisdizione e per violazione di legge sostanziale e processuale, stante l'inconfigurabilità della qualifica di agente contabile in capo alle compagnie di navigazione. Mancata pronuncia dell'inammissibilità del giudizio per la resa di conto per



insussistenza dei presupposti giurisdizionali».

La sentenza avrebbe statuito sull'erroneo presupposto della natura di agente contabile delle compagnie di navigazione, in virtù dell'attività di riscossione del "contributo di sbarco" ad esse affidata ex lege.

2.1.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «Violazione degli artt. 111 Cost., comma 8 in relazione all'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011, per difetto di giurisdizione e per violazione di legge sostanziale e processuale - in particolare per violazione del D.L. n. 34/2020, nonché dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021 (aggiunto dalla relativa legge di conversione, n. 215/2021), recante interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 - in relazione all'analogia figura del gestore delle strutture ricettive».

La sentenza del giudice contabile non avrebbe tenuto conto che le modifiche intervenute sulla disciplina dell'imposta di soggiorno, per la quale il gestore delle strutture ricettizie è responsabile del pagamento dell'imposta, avrebbero consentito di equiparare questa disciplina a quella dei vettori e delle compagnie di navigazione. La giurisprudenza avrebbe rilevato che quella normativa esclude la natura di agente contabile del responsabile della struttura ricettiva, avendo assunto la qualifica di responsabile d'imposta. Queste conclusioni dovevano trovare applicazione anche alle compagnie di navigazione deputate alla raccolta del contributo di sbarco, tributo infatti previsto per Comuni minori in sostituzione dell'imposta di soggiorno.

2.2.- I due motivi possono essere trattati unitariamente, perché entrambi indirizzati a denunciare che il vettore di passeggeri o la compagnia di navigazione hanno perso la qualifica di agente contabile, per essere stati investiti ex lege della natura giuridica e del ruolo di responsabile d'imposta. La Corte dei conti avrebbe pertanto pronunciato in difetto assoluto di giurisdizione.



I motivi sono fondati.

3.- La disciplina del contributo di sbarco trova sede nel d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", il cui art. 4 è dedicato alla "Imposta di soggiorno" ed al "contributo di sbarco".

3.1.- Il comma 3-bis dell'art. 4 prevede che *«I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. [...] Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti*



residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».

3.2.- Il regolamento del [REDACTED] modificato secondo quanto esposto in ricorso con delibera del 19 aprile 2021, ha previsto che i soggetti passivi del contributo di sbarco siano i passeggeri che sbarcano sul territorio [REDACTED] utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare il collegamento verso l'isola (art. 2); che il contributo di sbarco sia riscosso dalle compagnie di navigazione o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, anche occasionalmente, per [REDACTED] (art. 3, comma 1), in qualità di "soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco" (art. 6, comma 1, e art. 7, comma 1); che, in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento,



possano essere comminate delle *sanzioni* richiamando esplicitamente l'applicazione del d.lgs. n. 471/1997 (art. 9), in base ad un procedimento di accertamento e di verifica del contributo disciplinato secondo le disposizioni, esplicitamente richiamate, di cui all'art. 1, commi da 158 a 170, della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), relative alle procedure di accertamento e di riscossione coattiva, nonché alle procedure esecutive afferenti ai tributi locali (art. 8, comma 2); che, in caso di controversie in materia di contributo di sbarco, vi sia la devoluzione di tali controversie alle Corti di Giustizia Tributarie e si applichino le norme di cui al d.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 11).

3.3.- Questa la normativa nazionale, oltre che regolamentare del [REDACTED] dalla stessa emerge innanzitutto che il contributo di sbarco, in considerazione delle finalità per le quali è stato introdotto -finanziamento di interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori - assume le caratteristiche di contributo integrativo, che si aggiunge a quello erariale per implementare i fondi destinati al miglioramento ambientale del territorio interessato, senza tuttavia poter ritenere che esso rientri propriamente tra le tasse di scopo (perché dal testo normativo non è dato evincere che sia collegabile ad interventi specifici, così come previsto dalla legge Finanziaria 2007 -art. 1, commi 145/151-). D'altronde, la natura tributaria del contributo è desumibile anche dal richiamo, nel medesimo comma 3-bis dell'art. 4 cit., alla disciplina prevista dai commi 158 e ss. della legge Finanziaria 2007, regolante le modalità di accertamento, notifica degli atti impositivi e recupero dei tributi locali affidati agli enti locali.

Infine, la natura tributaria del contributo di sbarco è dedotta dalla stessa funzione ad essa affidata, trattandosi di un tributo che alcuni Comuni "possono" istituire in "alternativa" all'imposta di soggiorno.



3.4.- Ebbene, se il contributo di sbarco si pone in alternativa all'imposta di soggiorno, questo Collegio non può che ribadire, in riferimento ad esso, quanto già di recente affermato da queste Sezioni Unite in tema di imposta di soggiorno.

3.4.1.- La recente pronuncia n. 1527/2026 di questo consesso è intervenuta in un giudizio per regolamento di giurisdizione tra una contribuente e la Procura regionale della Corte dei conti del Veneto, avente ad oggetto proprio la contestata natura di agente contabile del gestore/titolare di struttura ricettiva turistica quanto alla riscossione dell'imposta di soggiorno.

All'esito dell'esame dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, cui è stato aggiunto il comma 1-ter dal d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche nella l. n. 77/2020, come autenticamente interpretato dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dalla qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, attribuita al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa, discendevano ineludibili conseguenze in materia di giurisdizione.

3.4.2.- In particolare, la pronuncia ha avvertito che in forza della disciplina anteriore al riconoscimento in capo al gestore di strutture turistiche ricettive della qualifica di responsabile d'imposta, e nel silenzio normativo, la sua collocazione tra gli agenti contabili fosse incontestabile e così riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (25 luglio 2001, n. 292), con conseguente giurisdizione del giudice contabile nelle ipotesi di mancato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno raccolta in favore dei Comuni.

3.4.3.- Ha rilevato che invece, sul piano sostanziale, l'espressa qualifica di responsabile d'imposta -riconosciuta dalla normativa da ultimo intervenuta- «obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne unicamente il fruitore del servizio di ospitalità, ma la sua responsabilità è insita nel



ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (cfr. Cass., 12.3.2015, n. 5016; 21.6.2016, n. 12759; 19.8.2020, n. 17357; 24.3.2022, n. 9538, a proposito del notaio nella qualità di responsabile d'imposta ex art. 57 d.P.R. 131/86). L'affiancamento del responsabile d'imposta al contribuente genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, da parte del responsabile e nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell'art. 64 cit. (cfr. 21.6.2016, n. 12759 cit.; cfr. anche Sez. U, 24.5.2023, n. 14432). Dunque, l'obbligazione che grava sul responsabile d'imposta partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo che fa carico al soggetto passivo dell'imposta, e non è limitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa.

Sul responsabile grava d'altronde l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica, così come sono previste specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa). Per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell'imposta trovano applicazione le sanzioni di cui al d.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrative tributarie.

3.4.4.- Nella pronuncia si evidenzia che con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha "sterilizzato" il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto. «Come osservato dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso,



spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l'approccio normativo volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione delle sanzioni» (Sez. U, n. 1527/2026 cit., paragrafo 11.3).

3.4.5.- Nell'ordinanza viene evidenziato che la natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è stata già affermata dalla Sezione tributaria di questa Corte, puntualizzando che, a seguito del riconoscimento di tale qualifica, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471». La stessa anzidetta pronuncia ha aggiunto che il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d'imposta, «incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno» (Cass., 7 marzo 2024, n. 6187).



Ha parimenti evidenziato i principi affermati dal giudice penale di legittimità, secondo il quale, dopo il d.l. n. 34/2020, il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore può integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell'Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest'ultimo (ex multis, cfr. Cass. pen., n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; n. 41793 del 2021).

3.5.- Le argomentazioni e le conclusioni cui questa Corte è pervenuta sulla responsabilità del gestore di strutture ricettive turistiche in riferimento all'imposta di soggiorno, e sulla conseguente giurisdizione del giudice tributario, vanno condivise quando si esamini la disciplina contenuta nell'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23/2011, come modificato sin dal 2015, che in tema di contributo di sbarco già regolava gli obblighi e la responsabilità delle compagnie di navigazione, più in generale dei vettori autorizzati al trasporto di passeggeri nei Comuni con sede giuridica nelle isole minori. La disciplina contenuta nel comma 3-bis del d.lgs. 23/2011 (per il contributo di sbarco) è nella sostanza sovrapponibile a quella prevista dal comma 1-ter del medesimo decreto legislativo.

3.5.1.- Può peraltro aggiungersi che, come osservato in dottrina, in ipotesi come quella controversa, nella quale al privato è affidata la responsabilità della raccolta dell'imposta, questi non gestisce denaro pubblico come un agente contabile, ma denaro privato di cui assume *ex lege* la responsabilità verso l'erario, tanto da risponderne in proprio nell'ipotesi di inadempimento del soggetto passivo d'imposta e salvo diritto di rivalsa.

La finalità pubblica del denaro non è allora sufficiente a qualificare questo soggetto preposto alla raccolta dell'imposta come agente contabile, perché si tratta pur sempre, al momento della raccolta, di denaro privato che diventerà pubblico solo quando entrerà nelle casse



dello Stato o di altro ente pubblico.

Ne discende che tra l'Amministrazione e l'intermediario dell'imposta esiste solo un rapporto di natura esclusivamente tributaria.

3.5.2.- Va pertanto affermato che in tema di contributo di sbarco sussiste la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile.

In conclusione, il ricorso va accolto. Nulla va liquidato in ordine alle spese, poiché, nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, così che è esclusa l'ammissibilità della regolamentazione delle spese a questi afferenti (Sez. U, 28 febbraio 2020, n. 5589).

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026

Il Presidente
Pasquale D'ASCOLA

